



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 1871 di data 14 aprile 2014

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Stazione sciistica n. 11/2/0 "ALBA - CIAMPAC", in Comune di Canazei;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'adeguamento dell'impianto d'innevamento programmato e realizzazione nuove opere accessorie a servizio dell'area sciistica.**

Sono presenti:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.  |
| - dott. Silvio DALMASO          | componente supplente Servizio Turismo  |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio                     |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna  |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                                     |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini montani   |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Valutazione ambientale                                 |
| - dott. Paola VISINTAINER       | componente supplente Servizio Geologico  |
| - p.ind. Stefano GATTI          | componente supplente Servizio Impianti a fune  |
| - ing. Sandro RIGOTTI           | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche                |

E' altresì presente, senza diritto di voto il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.o.o...

Vista la domanda pervenuta in data 4 aprile 2014, con la quale la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Streda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'adeguamento dell'impianto d'innevamento programmato e realizzazione nuove opere accessorie a servizio dell'area sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi, datati 27 gennaio 2014.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede:

- modifiche nel posizionamento delle condotte idrauliche dell'impianto di innevamento programmato rispetto a quanto precedentemente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1742 di data 22 aprile 2013;
- realizzazione di un pozzo di captazione in fregio al torrente Avisio per addurre l'acqua ad una nuova stazione di pompaggio da ricavare in alcuni locali esistenti presso la stazione di valle della funivia;
- realizzazione di una vasca in calcestruzzo di altezza 1,15m sulle quali saranno posti due torri di raffreddamento al fine di ottimizzare la produzione di neve programmata;
- posa definitiva di un erogatore di gasolio per i mezzi battipista presso la stazione di valle della funivia;
- modifiche interne ai locali posti sotto la stazione di valle della funivia da destinare a cabine di distribuzione dell'energia elettrica. La soluzione permette di liberare parte della facciata posta sul prospetto N-E realizzando tre accessi alle nuove strutture interne;
- realizzazione di un muro di contenimento a ridosso della strada e la realizzazione di parapetto in acciaio zincato.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della l.p. 7/87 subordinatamente all'osservanza delle eventuali condizioni e prescrizioni tecnico-operative specificate nel dispositivo del presente provvedimento.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Streda de Pareda, 67, ad eseguire i lavori concernenti l'adeguamento dell'impianto d'innevamento programmato e realizzazione nuove opere accessorie a servizio dell'area sciistica n. 11/2/0 "ALBA - CIAMPAC", in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - il rivestimento esterno delle torri di raffreddamento dovrà essere prolungato fino al totale mascheramento, in verticale, delle torri medesime. Qualora fosse necessario garantire l'areazione per il corretto funzionamento dell'impianto di raffreddamento, sarà possibile aumentare la spaziatura tra i listelli di legno;
  - si auspica che, in coerenza con quanto indicato al punto precedente, anche le porzioni faccia a vista dell'edificio non oggetto della presente autorizzazione vengano rivestite con listelli di legno di pari dimensioni;
3. di disporre che dovrà essere presentata in corso d'opera, al Servizio Impianti a fune, una relazione geologica in conformità alla circolare del medesimo Servizio n. 2/2007 del 13 giugno 2007, nella quale siano analizzate le possibili implicazioni sulla stabilità delle opere di fondazione in rapporto al possibile verificarsi di perdite accidentali dalla condotta; in conseguenza, saranno anche indicate le misure idonee ad eliminare il rischio per la linea funiviaria B14m nome "Alba - Ciampac" attraversata;
4. di dare atto che il Servizio Turismo si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di garantire condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Bacini Montani, al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche ed al Servizio Impianti a fune viene inviata copia della presente deliberazione;
8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
9. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali";
10. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr